

DELIBERA N. 660

28 Settembre 2021

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Progetti Srl – Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerta su piattaforma MEPA per l’affidamento della fornitura di 11 incubatrici neonatali. Importo a base di gara euro: 196.000,00. S.A.: AORN Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

PREC 175/21/F

Riferimenti normativi

Art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i

Parole chiave

Criterio di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione offerta tecnica – criteri e sub criteri – attribuzione discrezionale di coefficienti

Massima

La puntuale definizione nella *lex specialis* di criteri di valutazione della offerta tecnica con assegnazione a ciascuno degli elementi qualitativi (criteri e sub criteri) di un punteggio mediante attribuzione di un coefficiente sulla base del metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile garantisce che non venga svilita la valutazione proprio tecnica-discrezionale riconosciuta alla commissione giudicatrice, così consentendo l’attribuzione del relativo punteggio in maniera puntuale rispetto a ciascun criterio.

La valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e la stessa può essere oggetto di sindacato solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 28 settembre 2021



DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 57091 del 21 luglio 2021 relativamente;

VISTE in particolare le censure sollevate da parte istante in ordine alla presunta illegittima aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente. Infatti, la Progetti S.r.l. rappresenta di aver presentato una offerta per la fornitura di 11 incubatrici aventi sia il monitor a colori (senza touch screen) sia la campana asportabile con facilità per la gestione open care del paziente. In relazione ai due requisiti tecnici sopra indicati, come emerge dai verbali di gara, la stazione appaltante risulta aver attribuito il punteggio di zero ritenendo così non presente la *"campana asportabile con facilità per la gestione open care del paziente"*. Ad avviso della odierna istante la decisione di attribuire "zero" punti per il predetto requisito tecnico è contraria al disposto dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 nonché agli atti di gara. La Progetti S.r.l. sostiene che se la stazione appaltante avesse attribuito alla stessa i 5 punti previsti per la presenza della campana asportabile, di fatto, il punteggio tecnico sarebbe stato complessivamente di 61,61. Aggiungendo il punteggio di 30 previsto per l'offerta economica, la Progetti S.r.l. si sarebbe aggiudicata l'appalto con il punteggio complessivo di 91,61 a fronte del punteggio di 90,45 attribuito alla Burke & Burke S.p.a., risultando così aggiudicataria.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28.07.2021;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante con la quale la stessa ribadisce la correttezza nella definizione della disciplina di gara nonché delle operazioni poste in essere dalla Commissione giudicatrice. Infatti, l'Azienda Ospedaliera rappresenta che ci sia stato un errore materiale riguardante l'attribuzione del punteggio tecnico all'operatore economico Progetti S.r.l. (così come emerge nel verbale n. 2 del 20/07/2021), in quanto la Commissione giudicatrice ha riportato che tale errore materiale abbia interessato due criteri qualitativi e che *"probabilmente l'errore è stato causato dalla semplice trasposizione dei punteggi in quanto posizionate in righe consecutive"*. Evidenzia, dunque, come con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 27/07/2021 di aggiornamento graduatoria di gara e conferma aggiudicazione si è preso atto del suddetto verbale della Commissione e della graduatoria di gara emendata, la quale non ha determinato alcuna variazione dell'operatore economico aggiudicatario, né della collocazione degli operatori economici nella medesima graduatoria, ma solamente il punteggio tecnico dell'operatore economico istante che comunque è rimasto collocato alla quarta e ultima posizione della graduatoria finale. La stazione appaltante, evidenzia altresì come l'allegato 1.B al Disciplinare di gara riporta i criteri per la valutazione dell'offerta tecnica. Tra questi è presente anche il criterio "Monitor a colori per la gestione dei parametri paziente touch screen", in cui la modalità di attribuzione è "SI/NO" e in punteggio associato è di 5 punti. Secondo l'AORN è del tutto evidente che, così come previsto dagli atti di gara, l'attribuzione dei 5 punti al criterio in questione dovesse avvenire solamente in presenza di monitor sia a colori, sia touch screen. La Commissione giudicatrice ha attribuito perciò un punteggio pari a 0 all'operatore economico Progetti S.r.l. per il criterio di che trattasi, in quanto, così come esplicitamente dichiarato dalla stessa impresa nella documentazione tecnica (precisamente, all'allegato 1.D a pagina 9 inserito in busta B), il monitor non risulta essere touch screen. Da ultimo, rappresenta che la Progetti S.r.l. nella fase di pubblicazione della gara, non ha formulato alcuna richiesta di chiarimenti sul punto dichiarando in sede di partecipazione di "accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara". Infine, fa presente comunque che il punteggio di 5 punti riferito al suddetto criterio sia stato attribuito a due dei quattro operatori economici partecipanti perché provvisti di monitor a colori touch screen;

VISTE le memorie integrative presentate dall'operatore economico istante con le quali lo stesso evidenzia come anche la correzione operata dalla Commissione giudicatrice sull'attribuzione dei relativi punteggi sia



contestabile nella misura in cui ritiene che negli atti di gara sia illegittima la ponderazione fatta su ciascuno dei criteri di valutazione;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante rispetto alle ulteriori integrazioni fornite dalla Progetti S.r.l. con le quali l'AORN precisa che la nuova attribuzione dei punteggi eseguita dalla commissione sia stata resa in maniera oggettiva sulla scorta di quanto dichiarato dalla concorrente in sede di partecipazione circa il possesso dei requisiti richiesti (All. 1. D pagina 9) in conseguenza della quale è stata corretta l'attribuzione dei relativi punteggi per la "campana asportabile con facilità per la gestione open care del paziente" e per il "cassetto rx integrato compatibile con detentore digitale, accessibile da ambo i lati senza apertura incubatrice". Infine, rappresenta come alcuna doglianza fosse stata avanzata da parte del concorrente al momento della partecipazione alla gara rispetto ai contenuti e alle indicazioni previste nel bando/disciplinare di gara;

CONSIDERATO in generale che, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO altresì che la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e la stessa può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole;

RILEVATO che, nel caso in esame dagli atti di gara risulta che la stazione appaltante abbia definito in maniera puntuale le caratteristiche necessarie per il prodotto oggetto di fornitura secondo undici indicatori con indicazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi da attribuire;

RILEVATO che con riferimento al contestato criterio "cassetto rx integrato compatibile con detentore digitale, accessibile da ambo i lati senza apertura incubatrice" (presenza Si/NO, punteggio 10), dalla scheda tecnica compilata dall'operatore istante emerge che lo stesso abbia indicato: "PG NEST possiede, tra gli accessori disponibili, un cassetto RX integrato, che risiede al di sotto del materassino, dalle dimensioni 28,0 cm x 24,7 cm accessibile dal lato anteriore dell'incubatrice al fine di evitare scivolamenti dal lato posteriore. Il cassetto è estraibile per l'inserimento del detentore digitale in modo semplice e veloce senza necessità di movimenti del paziente neonato evitandone lo stress", pertanto, quanto indicato non trova puntuale corrispondenza alle caratteristiche previste nel disciplinare di gara tra i criteri di valutazione;

RITENUTO, quindi che, secondo i documenti versati in atti le censure avanzate da parte istante appaiono in parte superate dalla correzione operata dalla commissione giudicatrice circa l'attribuzione di punti 5 al criterio della "campana asportabile con facilità per la gestione open care del paziente" e corretto l'operato della commissione giudicatrice circa la mancata attribuzione di punteggio (10) al criterio "cassetto rx integrato compatibile con detentore digitale, accessibile da ambo i lati senza apertura incubatrice" in assenza di puntuale corrispondenza tra quanto richiesto dalla stazione appaltante e quanto indicato dal concorrente rispettivamente "accessibile da ambo i lati" e "accessibile dal lato anteriore",

Il Consiglio



Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che fermo restando che la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e la stessa può essere oggetto di sindacato solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole, nel caso di specie l'operato della stazione appaltante appare coerente con la disciplina di gara così come definita e conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 ottobre 2021

Per Il Segretario Valentina Angelucci

Rosetta Greco

(*atto firmato digitalmente*)